



**Comitato europeo
delle regioni**

**Regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 3914,
del 19 novembre 2024,
concernente il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle indennità dei membri,
dei supplenti e degli altri partecipanti alle attività del Comitato europeo delle regioni**

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹ ("Trattato"), e in particolare gli articoli 305, 306 e 307,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione)² ("Regolamento finanziario"), e in particolare gli articoli 238 e 240,

visto il Regolamento interno del Comitato europeo delle regioni³ ("Regolamento interno"), e in particolare gli articoli 6, 37, 39, 40, 43, 62, 64, 71, 75, 82, 83 e 85,

visto il regolamento dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni n. 12/2007, del 17 dicembre 2007, concernente il finanziamento delle spese di viaggio e di soggiorno dei giornalisti invitati alle attività del Comitato delle regioni ("regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 12/2007"),

visto il regolamento dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni n. 8/2017, del 9 ottobre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfetarie di viaggio e di riunione dei membri e dei supplenti del Comitato europeo delle regioni ("regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 8/2017"), con le successive modifiche⁴,

visto il regolamento dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni n. 9/2017, del 29 novembre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfetarie di soggiorno dei terzi partecipanti alle attività del Comitato europeo delle regioni

¹ [GU C 202 del 7.6.2016, pag. 47.](#)

² GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>.

³ GU L 2024/2142, 14.8.2024, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2024/2142/oj.

⁴ Regolamento n. 20/2020 dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni, del 9 ottobre 2020, che modifica il regolamento n. 8/2017, del 9 ottobre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfetarie di viaggio e di riunione dei membri e dei supplenti del Comitato europeo delle regioni e il regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 2/2018 concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfetarie di viaggio e di riunione degli esperti per i relatori e degli oratori che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni ("regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 20/2020").

("regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 9/2017"),

visto il regolamento dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni n. 2/2018, del 30 gennaio 2018, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione degli esperti per i relatori e degli oratori che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni ("regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 2/2018"), con le successive modifiche⁵,

visto il regolamento dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni n. 5/2018, dell'8 ottobre 2018, relativo alle riunioni e alle attività dei membri del Comitato europeo delle regioni,

visto il regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 5/2023, del 4 luglio 2023, che abroga e sostituisce il regolamento dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni n. 3/2021, del 2 febbraio 2021, relativo al pagamento di un'indennità forfettaria di riunione a distanza per i membri e i supplenti debitamente designati, nonché per gli esperti dei relatori e gli oratori ospiti, del Comitato europeo delle regioni che partecipano a riunioni a distanza o a riunioni ibride ("regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 5/2023"),

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza n. 440/2024, del 30 gennaio 2024, relativa all'adeguamento annuale delle indennità da corrispondere alle persone che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni ("decisione dell'Ufficio di presidenza n. 440/2024"),

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza n. 7/2021, del 2 febbraio 2021, relativa alle norme finanziarie interne sull'esecuzione della sezione "Comitato delle regioni" del bilancio generale dell'Unione europea, con le successive modifiche⁶,

vista la decisione n. 204/2018 del Segretario generale del Comitato europeo delle regioni, del 28 novembre 2018, relativa alle modalità di applicazione dei regolamenti n. 8/2017, n. 9/2017 e n. 2/2018 del Comitato europeo delle regioni ("decisione del Segretario generale n. 204/2018"), con le successive modifiche⁷,

considerando quanto segue:

- (l) il Comitato europeo delle regioni ("Comitato") organizza – da solo o congiuntamente – attività volte a consentirgli di adempiere la missione affidatagli dal Trattato, comprese quelle che mettono i membri e i supplenti del Comitato in condizione di svolgere le funzioni per le quali sono stati

⁵ Regolamento n. 20/2020 dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni, del 9 ottobre 2020, che modifica il regolamento n. 8/2017, del 9 ottobre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione dei membri e dei supplenti del Comitato europeo delle regioni e il regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 2/2018 concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione degli esperti per i relatori e degli oratori che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni ("regolamento dell'Ufficio di presidenza n. 20/2020").

⁶ Decisione n. 21/2022, del 28 giugno 2022, che modifica la decisione dell'Ufficio di presidenza n. 7/2021, del 2 febbraio 2021, relativa alle norme finanziarie interne sull'esecuzione della sezione "Comitato delle regioni" del bilancio generale dell'Unione europea.

⁷ Decisione n. 147/2020 del Segretario generale del Comitato europeo delle regioni, del 23 ottobre 2020, che modifica la decisione n. 204/2018, del 28 novembre 2018, relativa alle modalità di applicazione dei regolamenti n. 8/2017, n. 9/2017 e n. 2/2018 del Comitato europeo delle regioni ("decisione n. 147/2020").

nominati dal Consiglio dell'Unione europea;

- (2) tali attività, cui partecipano soggetti di diverse categorie, offrono opportunità uniche di coinvolgere gli enti regionali e locali, nonché i partner, i portatori di interessi e gli esperti pertinenti, nel processo decisionale dell'Unione europea;
- (3) si rende quindi necessario stabilire norme generali che disciplinino l'attribuzione ai suddetti partecipanti di un sostegno finanziario volto a consentire loro di partecipare e di recare il proprio contributo alle attività del Comitato;
- (4) è ormai tempo di aggiornare e razionalizzare le norme attualmente in vigore per le singole categorie di tali partecipanti e di consolidarle in un unico atto;
- (5) si intende che, nell'approvare la partecipazione di una persona a un'attività ammissibile al suddetto sostegno finanziario, gli ordinatori delegati e sottodelegati continuino a tenere presenti gli interessi e gli obblighi finanziari del Comitato nonché le risorse di bilancio assegnate pertinenti;
- (6) i regolamenti dell'Ufficio di presidenza n. 12/2007, n. 8/2017, n. 9/2017, n. 2/2018 e n. 5/2023, come pure la decisione dell'Ufficio di presidenza n. 440/2024, dovrebbero essere abrogati, e la decisione n. 204/2018 del Segretario generale, con le successive modifiche, dovrebbe cessare di produrre effetti;

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle indennità alle persone che partecipano, anche su invito, alle attività del Comitato ammissibili a tale sostegno finanziario.

Articolo 2

Beneficiari

1. Ai fini del presente regolamento, per "beneficiario" si intende:
 - (a) un membro del Comitato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento interno, abilitato a partecipare a un'attività ammissibile ("membro");
 - (b) un supplente del Comitato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento interno, abilitato a partecipare a un'attività ammissibile ("supplente debitamente designato");
 - (c) un osservatore del Comitato ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento interno abilitato a partecipare a un'attività ammissibile ("osservatore");
 - (d) una persona che assiste un relatore nell'attività di preparazione o di seguito di un parere del Comitato affidato al relatore stesso ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento interno ("esperto per un relatore");
 - (e) una persona, diversa da un membro o da un supplente debitamente designato, invitata dal Presidente del Comitato ("Presidente"), dal presidente di un gruppo politico, dal presidente di una commissione o della CAFA o dal Segretario generale del Comitato ("Segretario generale")

a pronunciare un discorso nel quadro della propria partecipazione a un'attività ammissibile ("oratore ospite");

- (f) una persona, diversa da quelle di cui sopra, che partecipa a un'attività in qualità di membro esterno dell'ARLEM o della Corleap o vi partecipa in qualità di giovane rappresentante politico eletto (YEP) ed è invitata a tale titolo dal Comitato oppure vi partecipa in qualità di rappresentante della rete europea dei consiglieri regionali e locali del Comitato ed è invitata a tale titolo dal Comitato, oppure ancora una persona che, in circostanze debitamente giustificate, è autorizzata a partecipare in quanto tale dal Presidente, dal presidente di un gruppo politico o dal presidente di una commissione ("terzo");
- (g) una persona, diversa da quelle di cui sopra, invitata dal Segretario generale, dal direttore della direzione Comunicazione o dalla segreteria di un gruppo politico a partecipare a un'attività in qualità di membro abilitato della professione giornalistica ("giornalista").

2. Il presente regolamento può essere applicato per analogia a persone non menzionate al paragrafo 1 se così disposto da un atto dell'Ufficio di presidenza del Comitato. La decisione dell'Ufficio di presidenza precisa la categoria a titolo della quale queste persone sono rimborsate.

Articolo 3

Attività ammissibili

Ai fini del presente regolamento, per "attività ammissibili" si intendono:

- (a) una riunione dell'Assemblea plenaria, dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei Presidenti o di una commissione;
- (b) una riunione della commissione consultiva per gli affari finanziari e amministrativi⁸ ("CAFA");
- (c) una riunione di un gruppo politico del Comitato o del suo ufficio di presidenza;
- (d) una riunione di un gruppo di lavoro di membri dell'Ufficio di presidenza o di una commissione⁹;
- (e) una riunione di un gruppo di lavoro o di un comitato misto con un paese candidato al quale partecipano membri del Comitato¹⁰;
- (f) una riunione di un altro organo politico cui partecipano membri del Comitato, ad esempio l'Assemblea regionale e locale euromediterranea ("ARLEM") e la Conferenza degli enti regionali e locali per il partenariato orientale ("Corleap");
- (g) una riunione di un gruppo di esperti istituito dal Comitato;
- (h) una riunione o un evento, diverso da quelli di cui sopra, organizzato – da solo o congiuntamente – dal Comitato: in particolare, ma non solo, forum, dibattiti, convegni, mostre, seminari, visite di studio e riunioni o eventi con partner o portatori di interessi;
- (i) una riunione o un evento, diverso da quelli di cui sopra, organizzato da un altro soggetto e di particolare interesse per i lavori del Comitato, comprese le riunioni di gruppi di esperti esterni cui partecipano rappresentanti designati dal Comitato;
- (j) una riunione, organizzata da una famiglia politica europea, cui uno o più membri del Comitato sono stati invitati in connessione con la loro funzione in seno al gruppo politico del Comitato;

⁸ Ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento interno.

⁹ A norma degli articoli 37, lettera e), e 63 del Regolamento interno.

¹⁰ A norma dell'articolo 37, lettera j), del Regolamento interno.

- (k) una riunione o un evento, diverso da quelli di cui sopra, la partecipazione al quale è direttamente connessa alla preparazione o al seguito di un parere del Comitato o è direttamente legata all'opportunità di pubblicizzare i lavori del Comitato ("presenza individuale").

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- (a) per "luogo dell'attività" si intende il luogo fisico in cui essa si svolge;
- (b) per "partecipazione in presenza" si intende la partecipazione di persona a un'attività ammissibile nel luogo fisico in cui questa si svolge;
- (c) per "partecipazione a distanza" si intende la partecipazione a un'attività ammissibile da parte di persone situate in luoghi fisici diversi, mediante videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione simultanea online;
- (d) per "tragitto" si intende qualsiasi viaggio effettuato da un partecipante per presenziare a una o più attività, dal punto di partenza al luogo o ai luoghi dell'attività e viceversa;
- (e) per "punto di origine" si intende il luogo dal quale il beneficiario inizia il viaggio o verso il quale ritorna. Può trattarsi del domicilio del beneficiario oppure di un altro luogo;
- (f) per "One Stop Shop" (sportello unico) si intende il servizio incaricato di trattare le informazioni fornite dai membri in seno al segretariato generale del Comitato.

Articolo 5

Non cumulo

1. La partecipazione a più attività ammissibili nello stesso giorno o in giorni consecutivi conferisce al beneficiario il diritto a un solo rimborso delle spese di viaggio e al pagamento dell'indennità di viaggio corrispondente e a una sola indennità di riunione al giorno, indipendentemente dal numero effettivo o dall'ubicazione delle attività ammissibili cui il beneficiario ha partecipato in tale lasso di tempo.
2. Per i giorni con partecipazione sia in presenza che a distanza, viene corrisposta soltanto l'indennità di riunione.
3. Le attività rimborsate da un altro soggetto non vengono rimborsate anche dal Comitato. I beneficiari dichiarano nel modulo di domanda (in formato elettronico) eventuali contributi da parte di altri soggetti per il viaggio e l'alloggio. Gli importi di tali contributi vengono dedotti dal rimborso effettuato dal Comitato. Qualora un beneficiario riceva contributi finanziari da un altro soggetto dopo essere stato rimborsato dal Comitato, ne informa immediatamente il servizio finanziario del Comitato e restituisce il rimborso ricevuto dal Comitato fino a concorrenza dell'importo ricevuto dall'altro soggetto.
4. Qualora un beneficiario partecipi a un'attività ammissibile e riceva già una compensazione (forfettaria) dal Comitato sulla base di un altro regolamento o decisione, il relativo importo viene dedotto da quello che riceverebbe di regola a norma del presente regolamento.
5. Il supplente debitamente designato o il sostituto ha gli stessi diritti del membro che sostituisce. Tuttavia, per le riunioni di più giorni (come le sessioni plenarie o le riunioni fuori sede collegate a un seminario o a una visita di studio), verrà effettuato un solo rimborso delle spese di viaggio e

corrisposta una sola indennità di viaggio, al membro oppure al supplente¹¹. Il rimborso e l'indennità vengono corrisposti al membro, salvo diversa indicazione da parte di quest'ultimo.

6. I membri e i supplenti debitamente designati che partecipano a una riunione di un gruppo politico o del suo ufficio di presidenza che si svolge nel quadro di una sessione plenaria, di una riunione dell'Ufficio di presidenza del Comitato o di una riunione di commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al pagamento delle indennità soltanto se partecipano anche alla suddetta sessione o riunione.
7. La norma di cui al paragrafo 5 non si applica ai relatori supplenti che partecipano in tale veste a riunioni o altre attività.

Articolo 6

Impronta ambientale

I beneficiari dovrebbero ridurre al minimo la propria impronta ambientale utilizzando i mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente. I membri, i supplenti e gli osservatori sono incoraggiati a viaggiare in classe economy (flex) per i voli di durata inferiore a 4 ore.

TITOLO II

RIMBORSO DELLE SPESE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ

Sezione A: Disposizioni comuni

Articolo 7

Diritti

1. I membri, i supplenti debitamente designati e gli osservatori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio a norma degli articoli da 11 a 13, a un'indennità di riunione a norma degli articoli da 14 a 16 e a un'indennità di viaggio a norma degli articoli da 17 a 19.
2. Gli esperti e gli oratori ospiti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio a norma degli articoli da 11 a 13, a un'indennità di riunione a norma degli articoli da 14 a 16 e a un'indennità di viaggio a norma degli articoli da 17 a 19.
3. I terzi hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio a norma degli articoli da 11 a 13 e a un'indennità di riunione a norma degli articoli da 14 a 16.
4. Per quanto riguarda i giornalisti, il Comitato copre direttamente le spese di viaggio e di alloggio del beneficiario fino al massimale delle spese di viaggio fissato dall'articolo 12 e nei limiti della pianificazione annuale di bilancio relativa alle spese di alloggio stabilita a tal fine dalla direzione Stampa e comunicazione del Comitato. I giornalisti non hanno diritto al rimborso individuale delle spese di viaggio né al pagamento di indennità.
5. In circostanze eccezionali, debitamente giustificate sulla base di una decisione adottata dall'Ufficio di presidenza previa consultazione della CAFA, il Comitato copre direttamente le spese di viaggio e di alloggio del beneficiario. In tali casi, il beneficiario non ha diritto al rimborso delle spese di viaggio né al pagamento di indennità.

¹¹ A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento interno.

Articolo 8

Requisiti

1. Prima di partecipare a un'attività ammissibile per la quale intendano chiedere il rimborso delle spese di viaggio e/o il pagamento di indennità, i beneficiari devono ottenere l'approvazione dell'ordinatore sottodelegato. L'approvazione è accordata mediante nota all'attenzione dell'ordinatore corredata di tutta la documentazione giustificativa richiesta, oppure con un analogo impegno giuridico e di bilancio, che il servizio del Comitato incaricato di organizzare – da solo o congiuntamente – l'attività predispone e sottopone all'ordinatore sottodelegato. Tale approvazione preliminare scritta non è richiesta per i membri o i supplenti debitamente designati che partecipano a una delle attività di cui all'articolo 3, lettere da a) ad e).
2. Il beneficiario si assicura che la propria presenza sia debitamente registrata apponendo la propria firma sull'elenco pertinente, se disponibile¹². Il beneficiario che non apponga la propria firma deve dimostrare di avere partecipato all'attività con qualsiasi mezzo alternativo ritenuto idoneo dall'ordinatore sottodelegato.
3. Il beneficiario trasmette il modulo standard rilasciato dal Comitato ("modulo di domanda") debitamente compilato, datato e firmato. Tale modulo comprende una dichiarazione formale dei costi sostenuti e degli eventuali pagamenti ricevuti o attesi da altri soggetti. Tutti i beneficiari presentano le proprie domande utilizzando l'apposito strumento online, se disponibile.
4. Le domande per le quali si richiedono biglietti o altri documenti giustificativi non possono essere trattate in assenza di tali documenti. Le domande complete trasmesse entro due settimane dalla riunione sono trattate con priorità.
5. Il modulo di domanda e tutti i documenti giustificativi di cui all'articolo 13, nonché qualsiasi altro documento pertinente richiesto dall'ordinatore sottodelegato, sono presentati di preferenza entro 6 settimane dallo svolgimento dell'attività e in ogni caso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui l'attività si è svolta (anno N+1).
6. Il mancato rispetto di uno dei suddetti requisiti comporta la perdita integrale o parziale del diritto al rimborso e/o alle indennità. Ciò vale anche nel caso in cui il beneficiario non partecipi all'attività.

Articolo 9

Domicilio

1. Il "domicilio dichiarato" del beneficiario è il domicilio principale che il beneficiario ha dichiarato al Comitato nel proprio modulo di nomina o, in mancanza di questo, nel modulo "Soggetto di diritto" e/o nella Scheda di identificazione finanziaria. Ciascun beneficiario dichiara uno ed un solo domicilio.
2. I membri e i supplenti dichiarano il domicilio principale nel proprio Stato membro al momento della loro nomina da parte del Consiglio dell'Unione europea. Ogni eventuale cambiamento di tale domicilio è immediatamente comunicato per iscritto allo One Stop Shop.
3. Gli altri beneficiari dovrebbero dichiarare il proprio domicilio prima dell'inizio dell'attività ammissibile cui partecipano.

¹²

Se disponibile, l'elenco delle presenze gestito dal servizio del Comitato incaricato di organizzare – da solo o congiuntamente – l'attività è messo a disposizione dei beneficiari per la firma, in forma analogica o elettronica, a partire da non più di quindici (15) minuti prima dell'inizio previsto dell'attività fino alla fine dell'attività stessa.

4. L'ordinatore sottodelegato può chiedere di produrre documenti pertinenti che giustificano il domicilio dichiarato¹³ e rifiutare di riconoscere un domicilio dichiarato se i documenti giustificativi prodotti sono insufficienti.

Articolo 10

Percorsi

1. Le spese di viaggio rimborsabili e le indennità spettanti sono basate sul percorso di andata e ritorno più diretto tra il domicilio dichiarato del beneficiario e il luogo dell'attività ("tragitto diretto").
2. Il percorso più diretto è il percorso più breve, determinato come segue:
 - a) per i tragitti in aereo: l'aeroporto più vicino al punto di partenza del beneficiario in grado di emettere un biglietto aereo di tariffa economy flex o l'aeroporto più conveniente, tenendo conto degli eventuali aeroporti di scalo intermedio e della distanza complessiva tra il punto di partenza e la destinazione adoperando tale aeroporto;
 - b) per i viaggi in treno, la stazione ferroviaria meglio collegata vicina al luogo di partenza degli aventi diritto, nonché la distanza tra detta stazione e la destinazione;
 - c) per i viaggi in automobile o in nave, la distanza tra il luogo di partenza degli aventi diritto e la destinazione.
3. Quando assume le proprie funzioni o cambia domicilio, il beneficiario è informato dell'aeroporto, della stazione ferroviaria e dei percorsi più diretti considerati.
4. Se il beneficiario inizia o termina il suo tragitto altrove o segue un percorso diverso ("tragitto indiretto"), le sue spese vengono rimborsate fino a concorrenza del costo del tragitto diretto. Se i costi del tragitto indiretto sono inferiori, viene rimborsato l'importo minore. Questa norma si applica anche se un beneficiario arriva più di 48 ore prima o parte più di 48 ore dopo lo svolgimento dell'attività. Per i viaggi da/verso Bruxelles, il costo del percorso diretto si basa sul prezzo di riferimento o sull'itinerario standard. Per i viaggi da/verso altri luoghi, il beneficiario dovrebbe indicare il costo del viaggio diretto affinché possa essere confrontato con la sua domanda di rimborso. Qualora l'uso di mezzi di trasporto più sostenibili (treno anziché automobile o aereo) faccia sì che con il tragitto diretto si copra una distanza più lunga, quest'ultima sarà presa in considerazione ai fini della determinazione dell'indennità forfettaria.
5. Se un tragitto è interrotto per più di 24 ore senza partecipare a un'altra attività ammissibile, il luogo di interruzione è considerato il luogo di origine del viaggio.
6. Su richiesta debitamente motivata e previa approvazione dell'ordinatore sottodelegato, le spese di viaggio possono comprendere il costo del viaggio tra il domicilio dichiarato del beneficiario e il luogo dell'attività durante i giorni consecutivi di partecipazione alle attività ammissibili ("tragitto obbligatorio"), se il viaggio è necessario per adempiere obblighi di lavoro del partecipante. Ciò vale solo per i tragitti di lunghezza non inferiore a 100 km in ciascuna direzione e soltanto per un tragitto obbligatorio per settimana lavorativa. Un tragitto obbligatorio non dà diritto all'indennità di viaggio.
7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 non si applicano alla partecipazione del Presidente o del primo vicepresidente a un'attività ammissibile.
8. Per i tragitti tra due luoghi di riunione si applicano di conseguenza le disposizioni dei paragrafi 2 e 4.

¹³

A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, i documenti giustificativi possono consistere in bollette recenti (risalenti a meno di 6 mesi) dell'elettricità, dell'acqua, del gas ecc.

Sezione B: Spese di viaggio

Articolo 11

Spese ammissibili

1. Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base della verifica della presenza e della presentazione dei documenti di viaggio pertinenti e, se del caso, degli altri documenti giustificativi di cui all'articolo 13.
2. Le spese di viaggio ammissibili al rimborso possono comprendere:
 - (a) le tariffe aeree;
 - (b) le tariffe delle navi, dei treni o degli autobus ("trasporti pubblici");
 - (c) l'indennità chilometrica per i viaggi in automobile, per gli itinerari non coperti da trasporti pubblici;
 - (d) le spese di servizio o di gestione dell'agenzia di viaggi;
 - (e) le commissioni di modifica o cancellazione della prenotazione;
 - (f) i diritti per i visti, per i viaggi al di fuori dell'UE.
3. In linea generale, le spese dei viaggi in taxi non sono rimborsate. I viaggi in taxi da/verso casa, aeroporti, porti o stazioni da e verso il luogo dell'attività sono rimborsati come viaggi in automobile se il Comitato o l'organizzatore dell'evento non rende disponibile alcun servizio di trasporto.
4. Le spese di assicurazione di viaggio o di assicurazione per annullamento del viaggio non sono rimborsabili.
5. Se altri beneficiari ("passeggeri") viaggiano nella stessa automobile, l'indennità chilometrica corrisposta al beneficiario proprietario o noleggiatore del veicolo ("conducente") è maggiorata del 20 % per passeggero. I passeggeri non ricevono un rimborso distinto delle spese di viaggio relative alla stessa distanza.
6. I costi accessori come quelli per il carburante, i pedaggi, i parcheggi, il noleggio di automobili e l'assicurazione sono inclusi nell'indennità chilometrica.
7. Non è corrisposto alcun rimborso per i viaggi (o parte di essi) effettuati utilizzando servizi di trasporto messi a disposizione dal Comitato o dall'organizzatore dell'evento.

Articolo 12

Importi rimborsati

1. Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, fino a concorrenza dei seguenti importi:
 - a. per i viaggi aerei dei membri, dei supplenti e degli osservatori: la tariffa di classe business di cui al paragrafo 2¹⁴;
 - b. per i viaggi aerei degli oratori ospiti, degli esperti, dei terzi e dei giornalisti: la tariffa economy flex;
 - c. per i viaggi in treno o in nave: la tariffa del biglietto di prima classe;
 - d. per i viaggi in automobile: 0,40 EUR/km fino a 1 000 km per viaggio di andata o di ritorno, esclusa la distanza coperta con altri mezzi di trasporto (ad esempio traghetti), più il rimborso delle eventuali spese del trasporto effettuato con questi mezzi.

¹⁴

I membri e i supplenti sono incoraggiati a utilizzare le miglia, i punti o gli altri premi di fedeltà da loro accumulati nell'ambito di un viaggio finanziato dal bilancio del Comitato per i futuri viaggi effettuati nell'esercizio del loro mandato.

2. Per i membri, i supplenti e gli osservatori, i biglietti prenotati tramite l'agenzia di viaggi del Comitato sono di una tariffa non superiore a quella più economica vigente per la classe business disponibile al momento della prenotazione¹⁵. Per i biglietti prenotati direttamente presso la compagnia aerea o un'altra agenzia di viaggi, il rimborso è limitato al prezzo massimo di riferimento per il viaggio di andata e ritorno.
3. A tal fine, il Segretario generale adotta una tabella in cui figurano i percorsi tra Bruxelles e le principali città dell'UE e i relativi prezzi massimi di riferimento basati sulle tariffe ridotte di classe business (classe tariffaria D). I prezzi massimi di riferimento applicati sono quelli pubblicati al momento di ordinare il biglietto. Gli aggiornamenti della suddetta tabella entrano in vigore 7 giorni di calendario dopo la relativa comunicazione ai membri e la pubblicazione sul Portale dei membri. I prezzi massimi di riferimento relativi ad altri percorsi sono forniti, su richiesta del beneficiario, dallo One Stop Shop.
4. Per gli altri beneficiari, i biglietti prenotati tramite l'agenzia di viaggi del Comitato sono di una tariffa non superiore a quella della classe economy flex. I beneficiari rispondono nei confronti del Comitato del costo dei biglietti ordinati, mentre i costi eventualmente derivanti dall'annullamento o dalla modifica dei biglietti stessi dopo che il beneficiario ha confermato al Comitato la sua partecipazione sono a carico del beneficiario. L'ordinatore sottodelegato può impartire all'agenzia di viaggi del Comitato istruzioni specifiche¹⁶ per quanto riguarda le prenotazioni effettuate per beneficiari diversi dai membri e dai supplenti nei casi in cui la relativa documentazione giustificativa sia insufficiente.
5. I membri, i supplenti e gli osservatori che utilizzano tariffe low cost o di classe economica possono anche ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'accesso alle lounge, le corsie prioritarie in aeroporto e il supplemento bagagli, qualora abbiano acquistato separatamente tali servizi.
6. Per i tragitti di lunghezza inferiore a 400 chilometri che non includano attraversamenti marittimi, il rimborso del biglietto aereo è limitato all'importo rimborsabile per lo stesso tragitto effettuato in automobile utilizzando il percorso più diretto.
7. Per le provvigioni delle agenzie di viaggio, il rimborso è limitato a 40 EUR (IVA esclusa) per viaggio di andata e ritorno. La provvigione dell'agenzia di viaggio deve essere indicata separatamente in fattura, con l'indicazione del numero del biglietto cui si riferisce. Tali provvigioni non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dei prezzi massimi di riferimento.
8. Per i membri e i supplenti debitamente designati, le spese per la cancellazione, il primo cambio o la prima modifica di titoli di trasporto che non sono rimborsabili da altri soggetti sono rimborsate dal Comitato, a condizione che il cambio o la modifica sia legato alla funzione principale del beneficiario e debitamente comprovato. Eventuali spese supplementari dovute al mancato rispetto delle condizioni contrattuali non vengono rimborsate dal Comitato.

¹⁵ L'agenzia di viaggi del Comitato emette soltanto biglietti conformi alle presenti norme, a meno che il beneficiario non abbia concordato in precedenza di pagare la differenza di costo tra il biglietto emesso e un biglietto di viaggio conforme. In tal modo, quindi, il beneficiario che si avvale dell'agenzia di viaggi del Comitato non sostiene alcun rischio finanziario al riguardo.

¹⁶ Ad esempio, può richiedere che il beneficiario produca un'assicurazione per l'annullamento del viaggio o fornisca i propri dati finanziari.

Articolo 13

Documenti giustificativi

1. Per il rimborso delle spese di viaggio in aereo, in treno o in nave, devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti giustificativi, recanti il nome del beneficiario o rilasciati a suo nome:
 - (a) Tutti i biglietti¹⁷ e le carte d'imbarco, o la prova elettronica dell'uso dei biglietti, corrispondenti alle spese di viaggio, compresi i biglietti originali quando questi sono stati cambiati o modificati;
 - (b) La/e fattura/e dettagliata/e relativa/e al biglietto / ai biglietti;
 - (c) Il tagliando di agenzia o la maschera del biglietto recante il prezzo effettivo della "base tariffaria" e il prezzo e le tasse effettivamente pagati.

Tuttavia, se i biglietti sono prenotati tramite l'agenzia di viaggi del Comitato, la relativa fattura viene inviata al servizio finanziario del Comitato per il pagamento, e per questi biglietti non è necessario produrre la carta d'imbarco o il biglietto elettronico - itinerario / ricevuta (electronic ticket-itinerary/receipt).

2. I viaggi forfettari che comprendono sia il trasporto che il soggiorno in albergo sono esclusi dai rimborsi se il prezzo dei biglietti e quello (per notte) dei soggiorni in albergo non sono indicati distintamente.
3. Per il pagamento dell'indennità chilometrica, sono allegati alla domanda i seguenti documenti giustificativi:
 - (a) le fatture relative alle spese sostenute per il noleggio di automobili o i taxi, se del caso;
 - (b) documenti comprovanti l'itinerario in automobile (data e percorso) se la distanza percorsa supera i 250 chilometri;
 - (c) i nomi e le funzioni dei beneficiari che viaggiano nella stessa automobile per partecipare a un'attività ammissibile, se del caso.
4. Per il rimborso delle spese di annullamento non coperte da altri soggetti, sono allegati alla domanda i seguenti documenti giustificativi:
 - (a) le fatture e le ricevute del pagamento dei biglietti;
 - (b) documenti che attestino eventuali spese di modifica o cancellazione o rimborsi parziali da parte di prestatori di servizi, indicando chiaramente i relativi importi;
 - (c) documenti comprovanti la situazione che ha richiesto la modifica o la cancellazione.
5. Le spese sostenute per i visti, nel caso di viaggi al di fuori dell'UE, sono rimborsate su presentazione dei relativi documenti giustificativi.
6. Le fatture relative a spese di viaggio devono essere conformi alla normativa vigente nello Stato in cui sono state emesse. Può essere richiesta prova del loro pagamento.
7. Se viene presentata una copia (in formato cartaceo o elettronico), il beneficiario deve conservare l'originale fino alla fine dell'anno successivo (anno N+1).
8. Sui documenti giustificativi non sono ammesse modifiche, cancellazioni o aggiunte. Informazioni deliberatamente inesatte, false o fuorvianti, o la presentazione di documenti alterati, falsificati o contraffatti, comportano la decadenza dal diritto ai rimborsi e/o alle indennità.

¹⁷ Per quanto riguarda le tariffe aeree, per "biglietto" si intende un biglietto passeggeri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929.

Sezione C: Indennità di riunione

Articolo 14

Diritto all'indennità di riunione

1. Un'indennità forfettaria di riunione è corrisposta per ogni giorno di partecipazione di un beneficiario a un'attività ammissibile del Comitato. L'indennità di riunione copre forfettariamente tutti i tipi di spese nel luogo di riunione per un giorno di calendario, compresi i costi di un pernottamento nel luogo della riunione o durante il tragitto.
2. Per i terzi, l'importo dell'indennità di riunione è fissato al 70 % dell'indennità di riunione prevista per i membri del Comitato.
3. Ai membri e ai supplenti debitamente designati è corrisposta un'indennità pari all'indennità di riunione per un massimo di due giorni lavorativi per colmare l'intervallo tra due riunioni in presenza ("giorni d'intervallo"), qualora tale soluzione sia meno costosa del rimborso cui il beneficiario avrebbe avuto diritto effettuando un tragitto di andata e ritorno nell'intervallo tra tali riunioni.
4. Se l'alloggio è fornito al beneficiario da altri soggetti, l'importo dell'indennità di riunione è limitato al 50 % dell'importo dell'indennità cui normalmente avrebbe avuto diritto per la sua partecipazione alla riunione.

Articolo 15

Importo dell'indennità di riunione

L'importo forfettario per la partecipazione in presenza a un'attività ammissibile per i membri è fissato dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 16

Indennità di riunione a distanza

I membri e i supplenti debitamente designati che partecipano a distanza a riunioni di cui al Regolamento interno¹⁸ hanno diritto a un'indennità forfettaria di riunione a distanza che copra tutte le spese sostenute per la loro partecipazione a distanza a tali riunioni. Gli esperti per i relatori e gli oratori ospiti che partecipano a distanza a riunioni cui sono stati invitati hanno anch'essi diritto all'indennità forfettaria di riunione a distanza.

L'importo dell'indennità forfettaria di riunione a distanza è pari al 50 % dell'importo giornaliero dell'indennità di riunione per la partecipazione a riunioni in presenza.

Sezione D: Indennità di viaggio

Articolo 17

Diritto all'indennità di viaggio

1. I membri, i supplenti debitamente designati, gli osservatori, gli oratori ospiti e gli esperti per i relatori che beneficiano del rimborso delle spese di viaggio per la loro partecipazione in presenza a un'attività ammissibile del Comitato a norma del presente regolamento hanno diritto a un'indennità

18 A norma dell'articolo 85 del Regolamento interno.

forfettaria di viaggio intesa a coprire tutte le spese del relativo viaggio (o della relativa parte di viaggio), escluse le spese per i visti.

2. Per i membri, i supplenti e gli osservatori, l'amministrazione del Comitato stabilisce la distanza, da utilizzare per il calcolo delle indennità pertinenti, dal domicilio dichiarato alla sede del Comitato a Bruxelles lungo il percorso più diretto. Tale valore resta immutato per l'intera durata del mandato delle suddette persone, salvo che nelle seguenti circostanze specifiche:
 - cambiamento di domicilio;
 - modifiche delle regole che incidono sull'indennità di viaggio;
 - impraticabilità del percorso di viaggio originariamente calcolato a causa di cambiamenti negli orari dei voli;
 - altre modifiche rilevanti che incidono sui presupposti della distanza inizialmente stabilita.
3. Per i membri, i supplenti e gli osservatori che partecipano ad attività fuori Bruxelles, le indennità di viaggio sono determinate individualmente per il tragitto di andata e ritorno più diretto.
4. Per gli oratori ospiti e per gli esperti per i relatori, le indennità di viaggio sono determinate per il tragitto di andata e ritorno più diretto.

Articolo 18

Calcolo dell'indennità di viaggio

1. L'indennità di viaggio è calcolata in base alla distanza coperta seguendo il percorso di andata e ritorno più diretto tra il domicilio dichiarato del beneficiario e il luogo o i luoghi di riunione:

Distanza coperta con il tragitto di andata e ritorno	Numero di unità di riferimento
Fino a 200 km	0
Da 201 a 400 km	0.75
Da 401 a 1 000 km	1
Da 1 001 a 2 000 km	1.5
Oltre 2000 km	2

2. Per un tragitto in una sola direzione, l'indennità di viaggio corrisponde al 50 % di quella spettante per il tragitto di andata e ritorno più diretto.

Articolo 19

Importo dell'indennità di viaggio

Un'unità di riferimento ai sensi dell'articolo 18 corrisponde a un importo di 200 EUR.

TITOLO III DISPOSIZIONI APPLICATIVE
--

Articolo 20

Bonifici, valute e tasso di conversione

1. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario su un conto bancario, indicato dal beneficiario, del paese in cui si trova il domicilio dichiarato del beneficiario stesso. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'ordinatore sottodelegato può approvare il bonifico in un conto bancario di un paese diverso.
2. Gli importi sono calcolati, e i pagamenti effettuati, in euro, a meno che il beneficiario il cui domicilio dichiarato si trova in un paese – all'interno o fuori dell'UE – non appartenente all'area dell'euro non chieda che il pagamento sia effettuato nella valuta di tale paese. La conversione delle valute diverse dall'euro viene effettuata al tasso di cambio pubblicato mensilmente dal contabile della Commissione europea (InforEuro).
3. Le spese dei bonifici bancari sono a carico del Comitato. I beneficiari che hanno sostenuto spese bancarie per pagamenti ricevuti dal Comitato possono chiedere il rimborso di tali spese fornendo documenti giustificativi attestanti gli importi effettivamente pagati.

Articolo 21

Trasparenza

1. Fatto salvo l'obbligo di divulgare informazioni, documenti o dati personali che il Comitato può essere tenuto a rispettare a norma del diritto dell'Unione o delle proprie norme interne, la partecipazione di una persona a un'attività, compreso il fatto che il partecipante riceva o meno un rimborso o un'indennità dal Comitato a norma del presente regolamento, può essere divulgata nel quadro dell'approvazione di eventuali domande di accesso ai relativi documenti. Il partecipante viene informato per iscritto di tale divulgazione.
2. L'importo o gli importi effettivamente rimborsati o corrisposti a un partecipante non vengono divulgati, a meno che il partecipante stesso non abbia acconsentito preliminarmente e per iscritto alla loro divulgazione. Questa limitazione non si applica se la persona che chiede l'accesso a un documento ha accertato che le informazioni in questione sono necessarie per una specifica finalità di interesse pubblico e il Comitato ha stabilito che la trasmissione di tali informazioni è una misura proporzionata alla luce di questa specifica finalità.

Articolo 22

Circostanze eccezionali

1. Qualora un beneficiario abbia sostenuto costi aggiuntivi eccezionali per cause di forza maggiore¹⁹, tali costi possono essere rimborsati, su presentazione dei documenti giustificativi pertinenti e previa approvazione scritta del Segretario generale, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato.

¹⁹ Per forza maggiore si intende una situazione, un evento o una circostanza eccezionale, imprevedibile e indipendente dal controllo del beneficiario, come una guerra, uno sciopero, una sommossa, un crimine, un'epidemia o una calamità naturale, i cui effetti non potrebbero essere evitati malgrado i massimi sforzi profusi dal beneficiario.

2. In casi eccezionali e debitamente motivati, nei quali i membri e i supplenti debitamente designati che sono obbligati a pagare prezzi particolarmente elevati per il soggiorno in alberghi scelti dal Comitato o dagli altri organizzatori per partecipare a riunioni fuori sede, o nei quali i membri e i supplenti debitamente designati rappresentano il Comitato e le normali indennità di riunione e di viaggio non sono sufficienti a coprire le loro spese, ai membri e ai supplenti in questione può essere accordata una maggiorazione dell'indennità di riunione. La richiesta di tale maggiorazione può essere accolta dal Segretario generale cui sia stata deferita dall'ordinatore sottodelegato, a condizione che siano stati presentati i relativi documenti giustificativi. L'importo dell'indennità di riunione non può in alcun caso essere maggiorato in misura superiore al 30 %.
3. Eventuali casi non contemplati dal presente regolamento, o eventuali richieste debitamente motivate di deroga alle sue norme in circostanze eccezionali, possono essere deferiti dall'ordinatore sottodelegato al Segretario generale affinché questi decida in merito.
4. Un beneficiario la cui richiesta a norma del presente articolo non sia stata accolta dal Segretario generale può proporre ricorso contro tale decisione al Presidente. Il ricorso deve essere presentato al Presidente entro un mese dalla notifica della decisione del Segretario generale.

Articolo 23

Indicizzazione

Compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio disponibili, l'importo di cui all'articolo 15 può essere indicizzato una volta all'anno dall'Ufficio di presidenza, con un aumento massimo pari al tasso annuo d'inflazione nell'Unione europea nell'ottobre dell'anno precedente quale pubblicato da Eurostat. La decisione dell'Ufficio di presidenza è adottata nella sua prima riunione dell'anno, previa consultazione della CAFA, e non è applicata retroattivamente.

Articolo 24

Misure di attuazione

Il Segretario generale può emanare istruzioni o adottare misure di attuazione per precisare ulteriormente, e dare applicazione a, qualsiasi disposizione del presente regolamento, in conformità di quest'ultimo e previa consultazione della CAFA. Tra le suddette istruzioni o misure rientrano anche le modalità di misurazione delle distanze.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. L'importo di cui all'articolo 3 della decisione n. 440/2024 dell'Ufficio di presidenza continua ad applicarsi in via transitoria fino a quando l'Ufficio di presidenza non avrà fissato un nuovo importo conformemente all'articolo 23 del presente regolamento.
2. I regolamenti dell'Ufficio di presidenza n. 12/2007, n. 8/2017, n. 9/2017, n. 2/2018 e n. 5/2023, come pure la decisione dell'Ufficio di presidenza n. 440/2024, sono abrogati. Qualsiasi riferimento ai regolamenti e alla decisione abrogati contenuto in atti e altri documenti del Comitato si intende fatto al presente regolamento.
3. La decisione n. 204/2018 del Segretario generale, con le successive modifiche, cessa di produrre effetti.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2024

(firmato)

Per l'Ufficio di presidenza

Vasco ALVES CORDEIRO